

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2056)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, SANTALCO, DE VITO, MURMURA e MARTINAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — È da evidenziare che la progressione di carriera degli ufficiali dei carabinieri è meno favorevole di quella prevista per i colleghi delle altre Armi dell'Esercito. In particolare:

a) la permanenza nei gradi da sottotenente a capitano è di quattro anni superiore a quella dei pari grado delle altre Armi. I più elevati limiti di età previsti per gli ufficiali dei carabinieri non compensano il pregiudizio morale ed economico derivante dalla più lunga permanenza nei gradi iniziali della carriera;

b) i tassi di promovibilità per l'avanzamento da capitano a maggiore sono per gli ufficiali dei carabinieri di gran lunga inferiori a quelli in atto stabiliti per i pari grado dell'Esercito. Per il grado di capitano tale tasso è del 70 per cento. È chiaro, pertanto, che il rimanente 30 per cento non ha alcuna possibilità di progredire nella carriera e di con-

seguenza deve permanere nel grado fino al raggiungimento del limite di età, con tutte le conseguenze che ne derivano sul trattamento economico, di servizio e di quiescenza.

Si rileva, in particolare, che l'attuale situazione del ruolo dei capitani dell'Arma dei carabinieri è caratterizzata dalla presenza di circa 107 ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, ai quali verrà ad aggiungersi con la valutazione dell'anno in corso un'aliquota di una quarantina di unità, portando così il numero complessivo dei capitani direttamente interessati all'avanzamento a circa 150 unità.

Poichè l'aliquota delle promozioni da effettuare per l'anno 1975 è di 42 unità, ne consegue che rimarranno nuovamente esclusi dall'avanzamento circa 110 capitani (pari ad oltre un sesto dell'organico), aggravando il già vivo stato di insoddisfazione e di disagio esistente.

Tale situazione è la conseguenza:

a) dell'avanzamento « normalizzato », quale risulta configurato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevede — nei gradi in cui la promozione ha luogo a scelta — delle « strozzature » in corrispondenza delle quali viene operata una drastica selezione (si è parlato di vera e propria « amputazione »);

b) dei reclutamenti abnormi, cui l'Arma dei carabinieri è dovuta ricorrere nel passato per sopperire ai massicci esodi verificatisi dal 1945 al 1955, che avevano comportato insostenibili vacanze nei gradi inferiori.

Attualmente il ruolo degli ufficiali dei carabinieri, che risente ancora di tale stato di cose, presenta una composizione quanto mai eterogenea, essendo costituito da ufficiali provenienti dai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Armi dell'Esercito transitati nell'Arma dei carabinieri perdendo da tre a sette anni di anzianità, dai sottufficiali dei carabinieri nominati ufficiali ad una età media di 26-28 anni, da ufficiali provenienti dal servizio di complemento vincitori di concorsi straordinari con un'anzianità di 28-32 anni. Pertanto si registra nei vari gradi un notevole divario di età, che assume dimensioni considerevoli nel grado di

capitano, dove coesistono ufficiali della classe 1921 e del 1941.

Ciò ha comportato oltretutto che ufficiali reclutati nello stesso anno hanno raggiunto la promozione a capitano con un notevole divario di tempo — a volte anche di cinque anni — essendo rimasto immutato il numero delle promozioni annuali per l'avanzamento normalizzato previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sopra citata.

Tale situazione viene inoltre notevolmente aggravata dall'inesistenza nell'Arma dei carabinieri del ruolo speciale unico che permette ai capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati tre volte, dichiarati idonei e non iscritti in quadro, di transitare in detto ruolo, nel quale conseguono subito la promozione a maggiore e sicuramente quella a tenente colonnello, mentre conservano buona possibilità di giungere al grado di colonnello.

Per quanto precede, si rende urgente risolvere la pesante e ingiustificata situazione sopra chiarita al fine di normalizzare il ruolo dei capitani dei carabinieri.

A ciò tende il presente disegno di legge che, nell'arco di due anni e mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, prevede il recupero di centoquattro capitani già valutati, dichiarati idonei e non iscritti in quadro di promozione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 52 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974 e 1975, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri suppletivi — al grado di maggiore a decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dal 1° gennaio 1976.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa — Arma dei carabinieri.